



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Titolo	Classe	Fascicolo
N.	del	
UOR	CC	RPA

Ai Presidi
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti
Al Responsabile del Settore Provveditorato di Ateneo
Ai Segretari Amministrativi
Ai Direttori di Biblioteca
Ai Vicari dei Segretari Amministrativi

e p.c. Ai Responsabili dei Servizi Speciali di Ateneo
Ai Responsabili di Settore
Ai Responsabili di Strutture di Staff di Rettorato
e Direzione Amministrativa
Ai Responsabili di UOA
Ai Responsabili di UOB

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

1. Quadro normativo

1L. n. 136/2010 artt. 3 e 6 (in vigore dal 7 settembre 2010) “Piano straordinario contro le mafie...”

LD.L. n. 187/2010 (convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010)

DDeterminazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito: AVCP),

Tali norme dettano regole di ordine pubblico volte a combattere infiltrazioni criminali nella sfera degli interessi pubblici con particolare riferimento al settore delle commesse pubbliche e sono volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi a commesse e finanziamenti pubblici. Impongono obblighi specifici sia in capo alla stazione appaltante sia in capo agli operatori economici nella veste di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti e prevedono l’irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza.

2. Ambito di applicazione e fattispecie escluse

L’ambito di applicazione della L. 136/2010, così come modificato, è limitato ai seguenti contratti:

- contratti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture tra un operatore economico ed un committente pubblico, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), di cui al titolo II parte I dello stesso (fra cui anche contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art 18), servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di trasporto per ferrovia e per via d’acqua (ex allegato IIB), indipendentemente dall’espletamento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio ed a prescindere dal valore dell’appalto);
- concessione di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30 del codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico-privato (compresi i contratti di locazione finanziaria);
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

La normativa si applica a tutti i movimenti finanziari relativi a tutti i **contratti di appalto** di lavori, servizi e forniture **pubblici** nonché alla gestione di **finanziamenti pubblici anche europei** a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Nel Codice dei Contratti (art. 3, comma 6 D. Lgs 163/06) l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso.

Non rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo delle disposizioni in questione:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006;
- i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006";
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali esercitate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori ;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto).

A proposito dell'utilizzo del fondo economale l'Autorità, nella determinazione n. 8/2010, indica, a titolo esemplificativo le seguenti fattispecie:

gimposte, tasse e altri diritti erariali, valori bollati, spese postali;
i anticipi per missioni, biglietti per mezzi di trasporto
aacquisto materiali di modesta entità e di facile consumo
agiornali e pubblicazioni periodiche, libri
gpiccole manutenzioni e riparazioni urgenti
ppese di funzionamento automobili

Nella successiva determinazione n. 10/2010 l'AVCP ha specificato che si tratta di spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno. La corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della Stazione appaltante (e di conseguenza RUP) precedente.

Quanto poi alle prestazioni d'opera si ritiene che – in linea generale – non occorra assoggettare alle disposizioni in tema di tracciabilità i rapporti contrattuali che si pongano in essere con personale esterno per lo svolgimento di attività di studio o di ricerca mediante co.co.co., prestazioni occasionali, assegni di ricerca e borse di studio post lauream, a meno che questi non siano inseriti nell'ambito di progetti finanziati con specifici fondi pubblici anche europei, in cui l'Università assume la veste di concessionario di finanziamento pubblico del quale occorre avere tracciabilità finanziaria, o che non siano collegati a servizi e forniture disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06).

Onde evitare elusioni della normativa l'Autorità raccomanda però ai Sigg.ri Responsabili del Procedimento di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo ed il contratto di appalto di servizi, soggetto invece alle regole di tracciabilità.

Obblighi dell'Ateneo in qualità di stazione appaltante

E' il caso in cui l'Ateneo affidi, secondo la dizione del codice dei contratti (D.lgs 163/2006), "contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto ...OMISSIS... aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Non hanno rilevanza in merito le modalità di affidamento del contratto (gara, servizi in economia, ecc.) né quelle con le quali si perviene alla stipula del contratto (contratto formale, ordine a seguito di offerta, ecc.).

In tali casi la normativa pone i seguenti obblighi:

1 - Codice Identificativo della Gara (CIG)

E' lo strumento attraverso il quale il legislatore intende perseguire l'obiettivo della prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici mediante la tracciabilità dei flussi finanziari che ne derivano.

Prima della entrata in vigore del D.L. n. 187/2010 (convertito nella L. 217/2010), la normativa in materia di appalti pubblici stabiliva delle soglie oltre le quali le stazioni appaltanti, prima di avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o alla acquisizione di servizi e forniture, erano tenute a richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) il rilascio di un codice CIG (Codice Identificativo della Gara).

Con le modifiche introdotte dal già citato D.L. n. 187/2010 all'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, viene eliminato, di fatto, il requisito dell'importo minimo della gara e **si rende obbligatorio per "ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante ... omissis ... il codice identificativo di gara (CIG)**, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ... omissis".

Ne consegue che, per tutti i contratti di servizi e forniture nonché per i contratti di lavori pubblici, ed indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento, tutti i Centri Autonomi di spesa dell'Ateneo nonché i Settori dell'Amministrazione Centrale titolati ad assumere decisioni di spesa, in qualità di stazioni appaltanti, sono tenuti a richiedere all'AVCP il Codice Identificativo Gara (CIG). Tale adempimento deve essere effettuato, per ogni struttura dell'Ateneo, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (art. 10 commi 1 e 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente all'inizio della procedura, in quanto il codice deve essere indicato, a prescindere dalla procedura adottata o dalla tipologia di contratto affidato:

- nella richiesta di offerta/lettera di invito a presentare l'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando);
- nel bando di gara;
- nell'avviso pubblico;
- nel buono d'ordine (a fronte di un preventivo rilasciato dal fornitore o di un listino).

Unitamente al CIG, il sistema informativo dell'AVCP fornisce un ulteriore codice denominato "numero gara". Il CIG, deve essere indicato al momento del versamento del contributo per il funzionamento all'AVCP, ove dovuto (vale a dire per gare il cui importo complessivo previsto nella base di gara sia uguale o superiore a 150.000 euro).

2 - Conti dedicati degli appaltatori e tracciabilità dei pagamenti

Prima di effettuare ogni pagamento, è necessario acquisire dai soggetti appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, anche se stranieri, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In assenza di tale comunicazione non è possibile procedere al pagamento.

Con la Determinazione n. 10/2010, l'AVCP ha inoltre chiarito che, qualora un fornitore abbia stipulato più contratti con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che il fornitore stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, con dichiarazione valevole per tutti i rapporti contrattuali in essere.

Con la predetta comunicazione l'operatore economico deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà di uno o più conti correnti dedicati (i cui estremi dovranno essere puntualmente indicati), senza necessità di formulare distinte comunicazioni per ciascuna commessa, ma con obbligo di comunicare eventuali modifiche dei conti in questione.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per quelle successive.

Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della L. 136/2010 (movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici), il D.L. n. 187/2010, convertito in L. 217/2010, ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento o incasso anche diversi dal bonifico bancario o postale, purché **"idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni"**.

L'AVCP precisa, al riguardo, che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); non sussiste, invece, per i pagamenti attraverso RID (Rapporti Interbancari Diretti).

E' comunque onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento dei predetti obblighi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Tutti i mandati di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, se necessario, anche il CUP.

Per quanto riguarda i pagamenti di imposte, tasse e diritti erariali, contributi previdenziali, nonché i pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (es. Telecom, Enel, Acea ecc.), gli stessi, anche se non soggetti all'obbligo di richiesta del CIG, devono essere obbligatoriamente documentati e, in ogni caso, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato, e per gli stessi è altresì consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID.

3 - Clausole da inserire nei contratti

In tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010, dovranno essere inserite:

i) a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale gli operatori economici (appaltatori) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

ii) una clausola in virtù della quale il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;

iii) una clausola con la quale gli operatori economici (appaltatori) si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura, ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alle disposizioni in esame.

Ulteriore obbligo stabilito dalla legge è quello di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ferme restando le prescrizioni dettate dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di subappalto.

Per consentire alle stazioni appaltanti di assolvere al predetto obbligo di verifica, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante estratto delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture.

Al fine di adempiere agli obblighi sopra descritti, si riporta in allegato uno schema delle clausole che, previo adeguamento delle stesse al caso concreto, dovranno essere inserite in tutti i contratti stipulati a prescindere dalle modalità di affidamento del contratto (gara, servizi in economia, ecc.) e da quelle con le quali si perviene alla stipula del contratto (contratto formale, ordine a seguito di offerta, ecc.).

Progetti di investimenti pubblici realizzati con fondi nazionali e comunitari gestiti dal MIUR

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L. 136/2010 e s.m.i., sono altresì soggetti agli obblighi di tracciabilità i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, tra i quali rientrano i soggetti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dal relativo importo.

Conseguentemente, tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento o incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Rientrano nella nozione di finanziamento pubblico, tra gli altri, gli interventi di ricerca/formazione realizzati con fondi nazionali e comunitari gestiti dal MIUR (Fibr, Pon, Prin, Fibr, etc.).

Le suddette sovvenzioni, devono essere tracciate con un codice CUP, che identificherà gli investimenti pubblici dai quali derivano le transazioni e potrà anche essere assegnato dal MIUR.

Tale codice dovrà essere utilizzato sulla reversale di incasso e per tutte le transazioni correlate a quel progetto (appalti di servizi, conferimenti di co.co.co., ecc, nulla escluso) e andrà riportato in tutti gli atti amministrativi e contabili successivi, sia cartacei che informatici.

Qualora, per lo svolgimento dei progetti di cui al finanziamento, l'Ateneo procedesse, con i fondi da esso derivanti, a stipulare contratti di appalto di servizi o forniture, esso sarà tenuto a richiedere preventivamente all'AVCP, il corrispondente CIG e ad indicarlo su tutti i successivi documenti di spesa, unitamente al CUP identificativo del sottostante finanziamento pubblico.

Dovrà inoltre acquisire il conto corrente dedicato dell'appaltatore e inserire nei contratti passivi le clausole

Contratti sottoscritti in data anteriore al 07 settembre 2010 (Determ. AVCP n. 10 del 22/12/10)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Il comma 2 dell'art. 6 prevede che tali contratti – sia quelli principali che quelli a valle - si intendano “automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ..” senza bisogno di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi, nel caso in cui alla scadenza del periodo transitorio, le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria.

L'AVCP suggerisce alle Stazioni appaltanti, per i contratti stipulati ante 7 settembre 2010, di inviare a tutti gli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

In ogni caso, per **tutti i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010** ed i cui **effetti siano già integralmente espletati al 16 giugno 2011**, data di scadenza del periodo transitorio, **si potrà procedere ai relativi pagamenti, entro il 16 giugno 2011**, anche in assenza di clausola di tracciabilità e CIG.

Per tutti i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 ed ancora in essere alla data di scadenza del periodo transitorio (16 giugno 2011) o non pagati entro la stessa data, la norma prescrive che gli stessi vengano adeguati agli obblighi di tracciabilità (compresa, quindi, la richiesta del CIG).

Contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 e prima dell'emanazione della presente circolare.

I contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 ed ancora in essere alla data di emanazione presente circolare, sono da integrare al più tardi prima del pagamento, secondo quanto previsto ai punti 1, 2 e 3 precedenti.

Sanzioni

Le transazioni relative a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 3 comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'art. 3, comma 5.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Le sanzioni sono accertate e contestate ai sensi della L.689/1981, del D.Lgs 68/2001 e del D. Lgs 231/2007. Sono applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente. L'opposizione è proposta al Giudice competente in base all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP)

Il **CUP (codice unico di progetto)** è un'etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde ad una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito web del Tesoro: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp>

La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

A seguito delle innovazioni apportate alla L. n. 136/2010 dal D.L. n. 187/2010, il codice CUP riacquista unicamente la preesistente funzione prevista dall'art. 11 della L. n. 3 del 16.01.2003. Il primo comma di detto articolo attribuisce al Codice Unico di Progetto una funzione specificatamente legata al monitoraggio degli investimenti pubblici e dispone che le amministrazioni pubbliche, nei casi previsti, debbano richiedere in via telematica, secondo la procedura definita dal CIPE, un Codice CUP per ogni nuovo progetto di investimento pubblico, a prescindere dall'importo.

Per progetti di investimento pubblico devono intendersi quei progetti finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici ed alla agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

In sintesi, il codice CUP, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento, deve essere richiesto:

- per i lavori pubblici, sino al momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico e ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- per gli aiuti e le altre forme di intervento, sino al momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

In tutti i casi nei quali l'Ateneo è tenuto a richiedere il codice CUP, lo stesso dovrà essere indicato nei mandati di pagamento in aggiunta al necessario codice CIG.

Il Dirigente dell'Area Patrimoniale
Dott. Calogero Schilleci

Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Giuseppa La Tona

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Valenti

Allegati:

- Documento di sintesi*
- Comunicazione Codice all'Impresa*
- Comunicazione di conto corrente dedicato*
- Comunicazione ai fornitori*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

IN ESTREMA SINTESI:

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nella procedura per l'iscrizione del RUP all'Anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici la **Stazione appaltante**, è considerata, nell'ambito di un'Amministrazione, la più piccola unità organizzativa (ufficio, dipartimento...) indipendente dal punto di vista della decisione di spesa (centro di costo).

Per il profilo del **RUP** l'abilitazione delle credenziali è subordinata all'invio fax di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del **rappresentante legale della Stazione appaltante** (si ritiene sufficiente la dichiarazione di Presidi, Direttori, Dirigenti) insieme alla copia del documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione e NON dell'utente per il quale è richiesta l'abilitazione.

1. Richiesta di attribuzione CIG da parte del RUP (Resp. Unico Procedim) all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici; Per i Centri Autonomi di Spesa è il Funzionario Amministrativo Responsabile della gestione degli acquisti o funzionario da questo delegato.

Per le Aree dell'Ateneo sono i Responsabili dei procedimenti di spesa individuati dai Dirigenti.

2. Richiesta scritta di offerta/preventivo, lettera di invito o bando che riporti il numero CIG.

Necessario anche richiedere alle ditte di inserire nelle offerte una specificata clausola di adeguamento a quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità (vedasi allegato) e la comunicazione del conto corrente dedicato con indicazione del CF della persona abilitata ad operare sullo stesso.

3. Predisposizione di disposizione di impegno che riporti anche il CIG ed i riferimenti alla offerta ricevuta e alla conformità della stessa a quanto richiesto dalla normativa sulla tracciabilità

4. Emissione del buono d'ordine dovrà riportare la stessa clausola sulla tracciabilità ed il numero CIG

5. Ricevimento della comunicazione di conto corrente dedicato insieme ai dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto. Il conto corrente può riguardare più appalti ovvero per un unico appalto si possono dedicare più conti correnti

6. Nei casi di subappalto o subcontratto bisognerà ricevere dalle ditte anche gli estratti dei contratti stipulati con i subappaltatori e subcontraenti per la verifica delle clausole afferenti la tracciabilità inserite nei contratti tra appaltatore e filiera.

7. Predisposizione della disposizione di liquidazione che riporti il numero CIG (ed eventualmente CUP), il numero del conto corrente dedicato ed il riferimento alla richiesta del DURC.

I pagamenti soggetti a questa normativa potranno essere effettuati solo mediante bonifico bancario o postale (o strumento che garantisca la piena tracciabilità) sul conto indicato dall'appaltatore e con indicazione del CIG ed eventualmente del CUP se si tratta di spesa di investimento o delle casistiche sopra richiamate

Risoluzione del contratto in ipotesi di violazioni alla L. 136/10

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Tenuta di conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, alla commessa pubblica

Comunicazione, entro 7 giorni dall'accensione (o dal primo utilizzo nell'ambito della commessa pubblica o da avvenuta modificazione), degli estremi del conto dedicato e delle generalità (con codice fiscale) del soggetto delegato ad operare su di esso

Inserimento di specifica clausola contrattuale nei rapporti con subappaltatore e filiera

Effettuazione mediante bonifico bancario o postale o strumento tracciabile (con indicazione di CUP e CIG) di tutti i pagamenti afferenti la commessa pubblica, fatte salve talune particolarità.

Denuncia alla Prefettura ed alla Stazione Appaltante delle violazioni di cui sia venuto a conoscenza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Comunicazione di Codice Unico di Progetto – CUP/Codice identificativo gara – CIG

Spettabile
Impresa/Azienda

Oggetto: comunicazione di CUP/CIG ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto / incarico / finanziamento di _____, affidato dall'Amministrazione scrivente con determinazione / delibera/B. Ordine n. _____ del _____ al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge in oggetto relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto/ finanziamento predetto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della predetta Legge 136/2010

SI COMUNICA

il numero di Codice Unico di Progetto (CUP)/Codice identificativo gara (CIG) a cui si riferisce l'appalto/incarico/finanziamento, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti relativi come segue:

CUP n. /CIG n.

Data, _____

Il Dirigente / Direttore

Comunicazione conto corrente dedicato

Spettabile Università degli Studi di Palermo

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____ nella sua qualità di legale rappresentante della Società _____, corrente in _____, Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA _____

PREMESSO

che il sottoscritto/la Società agisce quale appaltatore/subappaltatore/beneficiario in relazione all'opera /servizio / commessa pubblica / finanziamento _____ (indicarne i dati identificativi),

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che alla predetta opera / servizio / commessa pubblica / finanziamento è dedicato il seguente conto corrente bancario (o postale):

C/C n. _____ acceso presso _____ Agenzia/Filiale di _____

Codice Paese - - CIN Euro - - CIN IT - - IBAN _____ sul quale è delegato ad operare il Signor/Signori _____, nato a _____, il _____, Codice fiscale _____

CHIEDE

Che tutti i pagamenti riguardanti il progetto siano effettuati esclusivamente tramite bonifico appoggiato sul suindicato conto corrente.

Si allega copia del documento identificativo

Comunicazione ai collaboratori / dipendenti / fornitori

Ai dipendenti

Ai collaboratori / consulenti / fornitori

Oggetto: appalti e finanziamenti pubblici - nuove norme antimafia tracciabilità dei flussi finanziari

Il 7 Settembre 2010 è entrato in vigore il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (Legge n. 136/2010). La norma obbliga i soggetti che partecipano ad appalti o ricevono finanziamenti pubblici ad attivare conti correnti (bancari o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, ai predetti rapporti e a pagare, mediante tali conti, stipendi, contributi e tributi (art. 3, comma 2). Inoltre, tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni normative, si invitano dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori a dotarsi di conto corrente bancario o postale sul quale indirizzare i pagamenti citati.

A tal fine, si chiede di comunicare alla scrivente le proprie coordinate bancarie / postali, (nel caso dei fornitori : comprensive delle generalità e del codice fiscale del soggetto delegato ad operare) con la massima sollecitudine al fine di non ostacolare l'effettuazione dei pagamenti.